



# COMUNE DI LOSINE

PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI  
della MEDIA VALLE  
CAMONICA  
"Civiltà delle Pietre"

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 02/03/2023

**OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. DI ATTIVITÀ DI CARATTERE TECNICO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'anno duemilaventitre addì due del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero in seguito a convocazione disposta dal Presidente, presso la SALA DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI LOSINE, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAPPINI MARIO - Sindaco	Sì
2. SIDONI FEDERICO - Vice Sindaco	Sì
3. PATARINI GABRIELE - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario comunale, AVV. CARMEN MODAFFERI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato nell'oggetto sopra riportato posto all'ordine del giorno.

Si dà atto che la Giunta comunale si riunisce in videoconferenza, ai sensi dell'art. 2 dell'Appendice del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2021

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visto:

- il d. L.vo 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale;
- il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 5;

### Rilevato che:

- Nel contesto dell'autoproduzione del settore pubblico è stato elaborato, dapprima in via giurisprudenza e poi in via normativa settoriale, l'istituto dell'*in house providing* il quale ricorre, come è noto, allorché l'amministrazione si struttura per procurarsi un servizio tramite un soggetto formalmente distinto da sé stessa ma sostanzialmente ad essa riconducibile. Nella prospettiva europea, infatti, la pubblica amministrazione può decidere di erogare direttamente prestazioni mediante proprie strutture organizzative, senza dover ricorrere ad operatori economici da reperire attraverso il ricorso al "mercato esterno".
- Condizione essenziale, legittimante la modalità di gestione in house è l'assenza di sostanziale distinzione soggettiva tra affidante e affidatario, al punto che non si possono considerare "parti" contrattuali contrapposte e, di conseguenza, escludendo vi sia un vero ricorso al mercato.
- Fin dall'inizio, la giurisprudenza della corte di giustizia europea (sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005, in causa C-26/03) ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche "auto-produrre" beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimi da una "relazione organica".
- Oggi, attraverso l'emanazione del [codice dei contratti pubblici \(d.lgs. 50/2016\)](#), l'ordinamento italiano ha nuovamente recepito quanto disposto in ambito comunitario dalle direttive UE n. 23, 24 e 25 del 2014, a completamento della normativa avviata dalla famosa "sentenza Teckal" (corte di giustizia europea, 18 novembre 1999, causa C-107/98).
- L'art. 5 del codice dei contratti pubblici, recato dal d.lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, recepisce gli articoli 12 e 13 della direttiva 2015/24/UE, 28 della direttiva 2015/25/UE e 17 della direttiva 2015/23/UE dir. 23, escludendo dall'ambito di applicazione del codice gli affidamenti in house effettuati nell'ambito del settore pubblico.
- I requisiti europei legittimanti gli affidamenti diretti in house, in deroga alle regole ordinarie di affidamento dei contratti pubblici d'appalto, sono esplicitati dal citato art. 5, secondo cui: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

**Vista** la disposizione di cui al Registro Atti n. 51 del 27/07/2022, con la quale l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha accolto l'istanza del Comune di Losine per la gestione autonoma del servizio idrico integrato;

### Considerato che:

- il Comune di Losine gestisce attualmente in economia il Servizio Idrico Integrato di cui agli artt. 147 ss. del

D. Lgs. n. 152/2006;

- a livello comprensoriale opera la società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., società interamente partecipata dei Comuni della Valle Camonica, rispetto ai quali la società riveste i requisiti dell'*in house providing* ai fini dell'espletamento di prestazioni di carattere tecnico nell'ambito della gestione del ciclo delle acque, prestazioni svolte in modo assolutamente prevalente per gli Enti locali soci;
- il Comune di Losine partecipa al capitale sociale della società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. ed intende affidarle le prestazioni di carattere tecnico di cui alla allegata convenzione, in quanto la competenza specialistica della società e del suo personale consente di assicurare all'Ente locale una gestione del servizio complessivamente più efficace, efficiente ed economica, con i connessi vantaggi per l'utenza.
- la sussistenza di un rapporto fra il Comune di Losine e la società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., riconducibile alla nozione comunitaria dell'*in house providing*, consente di procedere ad un affidamento diretto delle prestazioni di carattere tecnico di cui alla allegata convenzione, per le quali la società possiede la necessaria capacità tecnico-professionale;

**Specificato** che le tariffe allegate alla convenzione avranno efficacia solo da quando la Società svolgerà materialmente i servizi affidati;

**Vista** la Delibera n. 532 del 17/06/2020 con cui l'ANAC ha deliberato l'iscrizione della SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. (CF 03432640989) all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla mera regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** pertanto con il presente atto di fornire specifico indirizzo;  
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

DI ESPRIMERE, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, uno specifico indirizzo nei confronti del Responsabile del servizio tecnico affinché valuti la possibilità, ove sussistano i requisiti e previa apposita valutazione di congruità tecnico-economica, di affidare alla Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., i servizi di carattere tecnico di cui alla allegata convenzione nell'ambito della gestione comunale del servizio idrico integrato.

Successivamente,

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;  
VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;  
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco  
CHIAPPINI MARIO

Il Segretario  
CARMEN MODAFFERI

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate